REGOLAMENTO (CE) N. 2308/98 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 ([2]), in particolare gli articoli 10 e 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/98 ([4]) stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92, alcune condizioni di ammissibilità al pagamento compensativo supplementare e all'aiuto specifico per il frumento duro;

considerando che il regolamento (CE) n. 1765/92 subordina la concessione del supplemento e dell'aiuto specifico per il frumento duro all'utilizzazione di sementi certificate; che non è più necessario, nel regolamento (CE) n. 658/96, fare riferimento alle varietà escluse per la campagna 1992/1993;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 ha stabilito un elenco delle zone ammissibili; che alcuni Stati membri hanno chiesto una modifica di tale elenco; che è opportuno accogliere le domande di tali Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 658/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 5, il testo dell'ultimo comma è soppresso.

2) Nell'allegato VI:

   a) nella parte «GERMANIA», il titolo «Kreise» è sostituito da «Kreise und kreisfreie Städte»;

   b) nella parte «GERMANIA/Bayern»:

      — è aggiunto il Kreis «Ansbach»;

      — anziché «Neustadt-Bad Winsheim», leggi «Neustadt-Bad Windsheim»;

   c) nella parte «ITALIA», è aggiunta la provincia di «Lodi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.
([2]) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 3.
([3]) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46.
([4]) GU L 208 del 24. 7. 1998, pag. 9.